



# **CITTA' DI ERACLEA**

*Provincia di Venezia*

---

**Cat. I cl. 7 fasc. 6**

**Prot. n. 12639**

**ORDINANZA N. 38 / 2009**

**OGGETTO:** LOTTA CONTRO LE MOSCHE ED ALTRI AGENTI INFESTANTI

## **IL RESPONSABILE AREA DELL'AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI**

**PREMESSO** che anche quest'anno come in passato, con l'approssimarsi della stagione estiva, si potrebbero verificare fenomeni di massiva infestazione di mosche in alcune aree comunali con conseguente disagio per i residenti e necessità per gli uffici preposti a intervenire successivamente per ottenere e limitare il fenomeno;

**CONSIDERATO** che viceversa, la lotta contro le mosche andrebbe condotta con azioni preventive efficaci, sia da soggetti pubblici che dai singoli cittadini in modo da impedire lo sviluppo di focolai di infestazione massiva la cui eliminazione è possibile in tempi lunghi e con aggravio dei costi;

**RITENUTA** pertanto di prioritaria importanza individuare i siti di potenziale sviluppo di focolai esistenti sul territorio comunale da sottoporre ad interventi di bonifica e periodici trattamenti nel corso dell'intera stagione;

**CONSIDERATO** che la lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente e usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di necessità;

**DATO ATTO** che il Comune garantisce la pulizia dell'abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione e la pulizia periodica dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la sistemazione della rete fognante;

### **VISTO:**

- il d.lgs 152799 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il DM 19.04.1999 "Approvazione del Codice di buona Pratica Agricola";
- il DM 07.04.2006;
- il d.lgs 99/92 concernente la protezione del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- la L.R. 16.04.1985 n. 33 e s.m.i.;
- la L.R. 21.01.2000 n. 3;

- la DGRV 07.08.2006 n. 2495;
- la DGRV 07.08.2007 n. 2439 e s.m.i.;
- la DGRV 11.02.2005 n. 338 aggiornamento direttiva B "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici" così come modificata ed integrata dalla DGRV 18.03.2005 n. 907 e dalla DGRV 07.06.2005 n. 1269;
- il Regolamento di Igiene Ambientale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.30 del 08.03.2007 e s.m.i.;
- il Regolamento di Spargimento degli Effluenti Zootecnici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 23.12.2008;
- l'art. 107 del d.lgs 267/2000;

## **ORDINA**

**1.** a tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, di adottare metodi e mezzi di lotta contro le mosche;

**2.** ai titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, di provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile, lo sviluppo di infestanti;

**3.** ai proprietari di terreni incolti, di procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;

**4.** ai soggetti indicati nei punti precedenti, di provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi e altri agenti infestanti;

**5.** ai titolari di aziende zootecniche, di predisporre all'inizio di ogni anno un programma dei trattamenti di disinfestazione e di derattizzazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASSL 10 "Veneto Orientale". I trattamenti effettuati dovranno essere annotati, a cura del titolare/conducente dell'azienda, su apposito registro (o in registri già in uso in azienda) in cui andranno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio verrà effettuato da ditta esterna, farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che avrà eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche, blatte, ratti, ecc..., dovranno essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato;

**6.** che le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto siano sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni;

**7.** che le concimazioni dei campi con sostanze organiche avvenga nel rispetto degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento di spargimento degli effluenti zootecnici di cui in premessa;

**8.** che l'accumulo di reflui palabili e non palabili avvenga nel rispetto di quanto dettato dall'art. 8 del Regolamento di spargimento degli effluenti zootecnici di cui in premessa;

**9.** che il trasporto di effluenti zootecnici palabili e non, avvenga nel rispetto di quanto dettato dall'art. 10 del Regolamento di spargimento degli effluenti zootecnici di cui in premessa. I trasportatori di suddetti effluenti zootecnici palabili e non sono tenuti a ricoprire

il carico con un telone impermeabile al fine di assicurare che il trasporto stesso avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e produzione di cattivi odori.

L'accertamento delle violazioni al disposto della presente ordinanza è demandato al Corpo di Polizia Locale, ai Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASSL 10 "Veneto Orientale", agli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica.

La violazione alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, è accertata ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Eraclea, li 12/05/2009

**IL RESPONSABILE AREA  
DELL'AMBIENTE E DEI  
LAVORI PUBBLICI**  
RAMON ARCH. PAOLINO